

CAPITOLO 7

L'AZIONE DI CLASSE

SOMMARIO: 1. L'azione di classe: considerazioni introduttive – 2. Le esperienze straniere – 2.1 Il modello americano – 2.2 Il modello canadese – 2.3 Il modello brasiliano – 2.4 Il modello australiano – 2.5 Il modello inglese – 2.6 Il modello tedesco – 2.7 Il modello svedese – 2.8 Il modello norvegese – 2.9 Il modello danese – 2.10 Il modello francese e spagnolo – 3. La class action e la Comunità Europea: le ragioni di una tardiva previsione – 4. L'azione di classe italiana: l'iter di approvazione – 5. I soggetti legittimati – 6. I provvedimenti ottenibili – 7. I diritti tutelabili – 8. Il foro competente – 9. L'adesione e l'intervento – 10. Il rito applicabile e il giudizio di ammissibilità – 11. Fase istruttoria – 12. Fase decisoria – 13. I rapporti tra azione di classe ed altre azioni. Il principio di irretroattività

1. L'azione di classe: considerazioni introduttive¹

L'idea di un testo normativo che prevedesse e disciplinasse un'azione collettiva nei confronti di un potere imprenditoriale forte, dopo anni di dissertazioni

¹ Nonostante debba ancora entrare in vigore esiste già una consistente bibliografia sulla materia. La prima monografia italiana, interamente dedicata alla tutela di interessi collettivi, è quella di BONAUDI, *La tutela degli interessi collettivi*, Torino, 1911. Tra gli studi più recenti si segnalano: LENER R. - RESCIGNO M., *Class action! (?)*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 1/2008; CAPONI R., *Una letteratura di interrogativi in attesa della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2008, V, c. 180; BIAVATI P., *Le prospettive dell'azione collettiva risarcitoria nel diritto dell'Unione Europea*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 1373; GIUSSANI A., *Azione collettiva risarcitoria e determinazione del quantum*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 339; DONZELLI R., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008; CONSOLO C., BONA M., BUZZELLI P., *Obiettivo Class Action: l'azione collettiva risarcitoria*, con presentazione di V. CARBONE, IPSOA, 2008; GIUGGIOLI P.F., *La nuova azione collettiva risarcitoria, La c.d. class action italiana*, CEDAM, 2008; D'ALFONSO G., *L'art. 140 bis Codice del consumo tra disciplina attuale e proposte di riforme. Quali prospettive per un'effettiva tutela collettiva risarcitoria?*, in *La Responsabilità Civile*, agosto-settembre 2009; RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della class action ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. It.*, 2000, 2224-2228; CAPONI, *La riforma della 'class action'. Il nuovo testo dell'art. 140 bis Codice del consumo nell'emendamento governativo*, in www.judicium.it; FINOCCHIARO, *Class action: una chance per i consumatori*, in *Guida al dir.*, 2008, 26; MANENTI – PALMIERI, *Azione risarcitoria collettiva: dove l'Italian style lascia a desiderare, in Danno e resp.*, 2008, 741 e ss.; SATURNO A., *Le associazioni dei consumatori e le azioni collettive*, in *La tutela del consumatore*, a cura di STANZIONE P. e MUSIO A., in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da M. BESSONE, GIAPPICHELLI Ed., 2009, Vol. XXX; MENCHINI S., *La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria*, in www.judicium.it.

dal vago tono accademico, ha ricevuto un rinnovato impulso nel nostro Paese a seguito della crisi finanziaria che ha colpito alcuni anni or sono alcuni grandi gruppi societari (si pensi ai famosi crack finanziari Cirio e Parmalat), della nota vicenda dei c.d. “bond Argentina” e delle devastante conseguenze di altri tipi di operazioni finanziarie che hanno colpito in maniera significativa un elevato numero di risparmiatori ed investitori (si pensi alle operazioni proposte dalla Banca 121 o Bipop Carire).

Il grande impatto che queste vicende ha avuto nell’opinione pubblica ha indotto il nostro legislatore a mettere mano ad una materia di grandissimo interesse e valenza sociale, al fine di strutturare una disciplina di tutela nei confronti dei risparmiatori e più in generale dei consumatori tout court.

Dopo un lunghissimo e farraginoso iter, passato attraverso numerose proposte di legge, emendamenti, approvazioni, proroghe², l’azione risarcitoria collettiva, rectius l’azione di classe, a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti è stata finalmente introdotta nel nostro ordinamento dall’**art. 49 della L. 23.07.2009 n. 99**³, che ha radicalmente modificato la precedente disciplina introdotta dall’art. 2, commi da 445 a 449, della L. 24.12.2007, n. 244 (c.d. Finanziaria 2008)⁴.

Il nuovo istituto finora non aveva mai trovato applicazione in quanto il momento di entrata in vigore è stato ripetutamente prorogato fino alla definitiva fissazione al 1° Gennaio 2010 per la sua entrata in vigore.

La nuova norma non muta la collocazione del neonato istituto all’interno del Codice del Consumo, atteso che non fa altro che novellare la precedente versione dell’art. 140 bis. Resta, pertanto, inserita nella parte V del Codice del Consumo, al titolo II, la cui rubrica era stata già modificata da “le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia” in “Accesso alla giustizia”.

² Per una disamina più completa dell’intero iter che ha condotto all’approvazione della L. n° 99/2009 ved. successivo paragrafo 4.

³ L’art. 140 bis C.d.C. ha destato molte preoccupazioni e critiche nel mondo imprenditoriale ed, in particolare, Confindustria che ha evidenziato l’impatto fortemente negativo in termini economici e di competitività delle imprese (cfr. *Class action. Profili critici e proposte di modifica*, in www.confindustria.it, 26.11.2007). Di contro è stato osservato da eminente dottrina (DONA, *La libertà del consumatore*, in DONA (a cura di), *Consumatori oggi tra liberalizzazioni e class action*, Milano, 2007, 12) come la tutela collettiva risarcitoria non metta in pericolo la competitività delle imprese, ma si ponga, piuttosto, quale correttivo alle distorsioni del mercato, idoneo ad incidere sull’efficienza dello stesso. Che anzi tale strumento (avente funzioni di *private enforcement*) andrebbe valutato positivamente proprio dalle imprese che operino in maniera socialmente responsabile, poiché diverrebbero più competitive, dal momento che un comportamento corretto attira la fiducia dei consumatori.

⁴ Le cronache parlamentari riferiscono che un senatore, al momento della votazione dell’emendamento proposto dai senatori Manzione e Bordon, confusero i tasti dedicati al voto elettronico, finendo per approvare la class action, che sarebbe stata invece destinata ad essere respinta. Autorevole dottrina (CONSOLO, *E’ legge una disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dell’opt-in anziché quella danese dello opt-out e il filtro (“L’inutil precauzione”)*, in *Corriere giur.*, 2008, 6), in sede di primo commento ha affermato che: “quando le cose sono mature vi è sempre un qualche caso fortuito che consente di rompere la lunga attesa e far sbocciare la novità”.

Invero, la tutela collettiva nell'ordinamento italiano ha avuto le prime forme espressive in materia lavoristica con la **L. 20.05.1970 n.300**, in cui si conferiva un peculiare potere rappresentativo in materia di repressione di condotta antisindacale ad un'associazione di categoria⁵; nella **L. n° 903/77**, in cui si conferiva sempre ad un'associazione sindacale il potere di agire per perseguire le discriminazioni di sesso sui luoghi di lavoro; nella **L. n° 349/1986**, in cui il legislatore ha attribuito alle associazioni ambientaliste il potere di intervento nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno ambientale ovvero per l'annullamento di atti amministrativi illegittimi.

In realtà, l'attenzione verso l'applicazione del sistema di tutela collettiva anche in materia consumeristica ha le sue origini in ambito comunitario, in particolare in seguito al recepimento della **Direttiva n° 93/13/CE**⁶, con cui è stata introdotta nell'ordinamento italiano l'azione inibitoria dell'uso di clausole vessatorie (art. 1469 sexies c.c.): tale norma, come già detto, ha attribuito alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti ed alle camere di commercio il potere di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto, all'uopo richiedendo al giudice di inibire l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività.

L'introduzione dell'azione di classe rappresenta una novità significativa nel sistema di tutela dei consumatori ed utenti, finora limitato all'azione inibitoria a carattere esclusivamente preventivo, diretta ad impedire il compimento o la continuazione dell'attività illecita, ma non idonea a rimuovere gli effetti dannosi già prodotti.

L'estensione della tutela collettiva da un ambito esclusivamente a carattere preventivo ad uno risarcitorio è stata indotta oltre che dall'esigenza di allineare il nostro ordinamento a quello della maggior parte dei Paesi comunitari (che – come detto – già da alcuni anni adottano questo strumento di tutela degli interessi dei consumatori), da comportamenti imprenditoriali *contra legem*

⁵ Sul tema v. VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977, p. 68 e ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999, p. 348 e ss.

⁶ Sin dall'atto di approvazione della direttiva, nell'ambito di una delega conferita dal Governo al Ministero per gli Affari Sociali, si provvedeva alla nomina di una Commissione per l'elaborazione del testo della riforma. Scaduto il termine assegnato per il recepimento, data la necessità di provvedere con urgenza, il 16 gennaio 1995 alla Camera dei Deputati venne presentato il disegno di legge governativo. L'iter parlamentare della novella, avvenuta con l'introduzione del Capo dedicato ai "Contratti dei consumatori" (artt. 1469 bis e ss. c.c.), fu particolarmente complesso e farraginoso, a causa dei molteplici quanto rilevanti problemi che nascevano dall'approvazione della riforma. In particolare, il dibattito si incentrò sul procedimento normativo da adottare, sull'opportunità di inserire la nuova disciplina nell'ambito di una legge speciale ovvero procedere alla novellazione dell'impianto del codice, sul significato da attribuire alla nozione di consumatore, sulle tecniche di controllo da adottare. Solo dopo numerosi passaggi ed emendamenti, il testo definitivo venne approvato il 6 febbraio 1996 con la legge n. 52.

di vasta portata e con ricadute patrimoniali dannose su un numero di soggetti molto ampio.

Un ruolo importante nell'introduzione nel tessuto normativo italiano dell'azione di classe l'ha avuto di sicuro l'esperienza di altri ordinamenti, europei ed extra europei, che da tempo conoscono forme di azioni risarcitorie collettive (ad esempio la Spagna e l'Inghilterra) o vere e proprie azioni di classe (gli Usa e il Brasile) e che hanno costituito un utile modello di studio e riferimento.

Di sicuro l'esperienza internazionale più importante in tema di azioni di classe è quella statunitense, il cui modello è stato visto come il più funzionale per la tutela di pretese risarcitorie di gruppi di soggetti, accomunati da gravi prevaricazioni ed abusi⁷, contro grandi imprese multinazionali dotate di una forza economica smisurata anche nell'ottica del "reclutamento" dei legali che le dovessero rappresentare nel contenzioso.

Purtuttavia, come puntualmente evidenziato da autorevole dottrina⁸, il sistema italiano di class action, anche nell'ultima versione (quella della L. n. 99/09), più che al modello USA⁹, si è sostanzialmente "inventato" un'azione di classe che mostra di risentire eccessivamente di influenze di differenti esperienze anche europee, al punto da apparire più come una *miscellanea* complessa di norme che non un sistema organico di disposizioni a tutela del consumatore.

Invero, il legislatore interno si è distaccato dal modello della class action statunitense e ha rimeditato, in modo alquanto originale, tutte quelle ulteriori esperienze europee e nordamericane dove il sistema di tutela collettiva risarcitoria già da anni ha preso piede.

Per comprendere a fondo quelle che sono state le scelte operate dal nostro legislatore e qual è l'ordinamento straniero a cui ci si è prevalentemente ispirati, appare imprescindibile la disamina dei più rappresentativi ordinamenti stranieri dove l'azione di classe ha trovato puntuale disciplina oltre che risultati sul piano pratico.

2. Le esperienze straniere

2.1 Il modello americano

Come già detto il modello classico di riferimento a livello internazionale

⁷ Le class actions rappresentano una delle tappe più significative delle battaglie per le libertà civili: il noto caso *Brown v. Board of education* (il *leading case* in materia di segregazione razziale) è probabilmente il capofila di una significativa casistica in materia. Sull'argomento: FISS, *The Civil Rights Injunction*, Indiana, 1978; MENGLER e PEA, *The American Class Action During a Period of Reconsideration*, in ZJP Int., 1997, 297 e ss.

⁸ C. CONSOLO - M. BONA - P. BUZZELLI, *Obiettivo Class Action: l'azione collettiva risarcitoria*, con presentazione di V. CARBONE, IPSOA, 2008, 3.

⁹ A cui si sono, invece, ispirati in modo pedissequo il Canada e l'Australia, come meglio si vedrà in seguito.

di class action è quello statunitense¹⁰, che affonda le sue radici storiche sin nell'800, periodo storico in cui si raggiunge la consapevolezza che le libertà non devono rappresentare lo strumento nelle mani del soggetto economicamente più forte per sopraffare, in sede contrattuale, quello più debole: nella logica sociale, l'individualismo comincia ad essere più efficacemente contrastato dall'approccio collettivo alle problematiche sociali, soprattutto in campo lavoristico.

Premesso che negli Stati Uniti, oltre al modello federale, esistono diverse tipologie di azione di classe disciplinate nei singoli stati, l'impianto normativo di riferimento è contenuto nella “*Federal Rule of Civil Procedure 23*” (detta anche “*Rule 23*”), che condensa le prime decisioni della Suprema Corte Federale (a far data dal 1938), le novelle del 1998 e del 2003, e la “*Class Action Fairness Act*” del 3 febbraio 2005.

Diciamo subito che la c.d. “*Rule 23*” rappresenta il punto di arrivo di un dibattito giurisprudenziale e dottrinario che si sviluppò sin dalla prima metà dell'800 negli Stati Uniti, grazie ai contributi di autori quali Frederick Calver (1837) e Joseph Story (1838) nonché di alcune pronunce di alcuni stati nordamericani, che anticiparono quelle che sarebbero diventate le norme della legislazione statale di molti anni più tardi¹¹.

In realtà, la giurisprudenza delle Corti nazionali, oltre che di quella federale, assunse un ruolo di primo piano nella costruzione del modello statunitense di class action: questa tipologia di contenzioso traeva spunto dalla necessità, fortemente avvertita in seno alle corti, di garantire i principi dell'equità nel caso di fattispecie giuridiche che vedevano coinvolte un numero eccessivamente elevato di soggetti, da non consentire la loro contestuale iniziativa giudiziaria.

Di contro, in Europa il meccanismo che ha dato origine ai primi modelli di class action è diametralmente opposto: il legislatore si siede a tavolino ed elabora un modello astrattamente idoneo a tutelare una serie indefinita di interessi che accomunano una pluralità di soggetti in una dinamica negoziale che li pone in posizione di originaria debolezza al cospetto dell'imprenditore.

Esaminando nel dettaglio le peculiarità del sistema americano di class action si individuano immediatamente quelle che sono quattro condizioni di ammissibilità che devono essere necessariamente presenti per la sua proposizione. La prima di queste è la c.d. “**numerosity**”: la classe deve avere un

¹⁰ Con riferimento alle class actions nella letteratura statunitense, tra gli altri, ved. MACEY MILLER, *The Plaintiffs' Attorney's Role in Class Action and Derivate Litigation: Economic Analysis and Recommendations for Reform*, 58, U. Chi. L. Rev. 1 (1991); GRUNDFEST PERINO, *The Pentium Papers: A Case Study of Collective Institutional Investor Activism in Litigation*, 38 Ariz. L. Rev. 559, 563 (1996)

¹¹ Tra queste particolare menzione merita la sentenza della Corte Suprema della California del 1850 che si occupò del caso *Von Schmidt contro Huntington*

numero di componenti così numeroso da rendere impraticabile la formale partecipazione al giudizio di tutti i membri ovvero il cumulo delle singole azioni in un unico giudizio. Secondo requisito è la c.d. “*commonality*”: devono ricorrere questioni di fatto o di diritto comuni alla classe (in altri termini i componenti della classe devono essere titolari di situazioni giuridiche che richiedano la soluzione di medesime questioni in fatto o in diritto). Terza condizione di ammissibilità è la c.d. “*tipicality*”: le domande e le eccezioni formulate dal rappresentante della classe devono essere tipiche della stessa. Ultimo requisito è la c.d. “*adequacy*”: le parti che rappresentano la classe devono essere in grado di proteggere adeguatamente e correttamente gli interessi della classe.

Nonostante *prima facie* potrebbe apparire abbastanza ampio l’ambito di operatività della class action statunitense, come tale idoneo a far fronte a tutte le ipotesi di c.d. **mass litigation**, purtroppo il novero delle azioni di classe nella pratica giudiziaria è molto più limitato, atteso che la corte americana prima di proseguire nell’esame della stessa deve procedere a verificare se sia possibile concedere la cosiddetta “*certification*”¹². Si tratta di un vero e proprio filtro con cui le corti, con ampi poteri discrezionali, verificano non solo la sussistenza dei requisiti minimi per la configurazione dell’azione di classe, ma accertano anche la convenienza stessa della prosecuzione dell’azione collettiva in forma di classe. In particolare, la normativa federale precisa che il provvedimento di certificazione della classe deve innanzitutto definire la classe, delineando gli elementi distintivi dei suoi membri, deve indicare le domande formulate dalla medesima, le questioni di fatto e di diritto sollevate e le argomentazioni difensive a fondamento della domanda, nonché deve provvedere alla nomina dell’avvocato¹³, che – come si vedrà in prosieguo – assume un ruolo di primissimo piano anche al fine dell’individuazione del soggetto che poi ricopra il ruolo di “*class representative*”¹⁴.

¹² Sull’importanza del momento della *certification* nel contenzioso relativo alle class actions, per la dottrina italiana cfr. GIUGGIOLI, *Class Action e azione di gruppo*, Padova, 2006; GIUS-SANI, *Studi sulle class actions*, Padova, 1996; per la dottrina statunitense, cfr. LEE, *Beyond Gatekeeping: Class Certification, Judicial Oversight, and the Promotion of scientific research in “Immature” Pharmaceutical Torts*, in *Colum Law rev.*, 2005, 1905 e ss.

¹³ L’importanza del ruolo di avvocati specializzati in azioni di classe ed organizzati secondo una struttura imprenditoriale per la loro gestione costituisce di certo una delle caratteristiche salienti della sistema della class action americana: al proposito interessante è il contributo di J.C. COFFEE JR., *Understanding the Plaintiff’s Attorney: The implication of Economic Theory for Private Enforcement of Law Through Class and Derivate Actions*, in *Col. L.R.*, 86, 1986, 669 ss.

¹⁴ Al riguardo va detto che il “*Private Securities Litigation Reform Act*” del 1995 ha posto sostanzialmente un limite al fenomeno della progressiva attenuazione del ruolo del class representative reclutato dall’avvocato che finanzia in proprio la lite, relativamente al contenzioso in materia di trasparenza del mercato dei titoli mobiliari, stabilendo una regola di preferenza di tale ruolo (c.d. *lead plaintiff mechanism*) per il membro del gruppo, la cui pretesa abbia il valore più alto.

I principi elaborati in materia mirano a far sì che la classe sia rappresentata da chi risulti idoneo e determinato ad interloquire sulla formazione della decisione con tutta l'abilità che lo stesso rappresentato avrebbe potuto ragionevolmente adoperare. Che anzi, per essere certi che l'iniziativa giudiziaria sia animata da motivazioni reali ed effettive, conformi agli interessi degli assenti, si richiede che il *representative* sia egli stesso un componente della classe e che non si trovi in una posizione di conflitto di interessi. Quest'ultimo controllo, invero, si impone nel caso di "*settlement class action*", in cui l'iniziativa giudiziale è finalizzata all'approvazione di una soluzione transattiva definita in sede stragiudiziale¹⁵.

All'uopo va evidenziato come l'avvocato che sia il promotore di fatto della class action non necessariamente ne sarà il "*class counsel*". Infatti, ai sensi della lettera (g) (2) della Rule 23, la corte federale certificante, qualora si proponessero diversi legali per ricoprire il ruolo di *class counsel* dovrà procedere ad una selezione giudiziale al fine di individuare l'avvocato più idoneo¹⁶ a rappresentare gli interessi della classe. Il *class counsel* è nella pratica l'effettivo antagonista tattico di parte convenuta, ed anche se non è titolare di alcun diritto contro quest'ultima, persegue sapientemente l'interesse economico della classe, e, di norma, sopporta i costi dell'attività di promozione e di organizzazione della class action. In diversi casi sono i grandi studi legali statunitensi a decidere di promuovere iniziative, pur in mancanza di sollecitazioni da parte di clienti, facendosi carico di indagini approfondite, assai impegnative sul piano economico e su quello organizzativo. Ad indagini espletate, qualora l'esito delle stesse dovesse essere positivo, si provvede ad individuare quali sono i soggetti che possono costituire una class, e fra questi si scelgono quelli che possono fungere da "*representatives*" di tutti i potenziali interessati.

Come detto, quindi, con la certificazione la corte verifica la sussistenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità dell'azione di classe: la lett. (b) della Rule 23, in particolare, fornendo un ulteriore strumento interpretativo al vaglio delle corti, individua le categorie di azioni di classe promuovibili, che si possono ricondurre a tre categorie principali.

La prima annovera le ipotesi di litisconsorzio necessario per le quali è ammessa l'azione in via rappresentativa. Questa fattispecie ricorre innanzitutto

¹⁵ Al riguardo di estremo interesse sono alcune annotazioni della Corte Suprema americana quando ha chiarito che: "*classes can be certified for the purposes of settlement*", ma che "*all the requirements of the particular class must be met*" (caso *Amchem Products Inc. v/ Windsor*).

¹⁶ In particolare la corte, al fine di selezionare il legale più idoneo a ricoprire il ruolo di "*class counsel*" potrà utilizzare diversi metri di valutazione: a) l'esperienza acquisita dal legale nella gestione di una class action ovvero in altre controversie con simile livello di complessità; b) il livello di preparazione e conoscenza in materia di tutela del consumatore e la sua capacità di rappresentare adeguatamente gli interessi della classe; c) l'impegno profuso per l'identificazione e la ricerca delle potenziali pretese sfociate nell'azione di classe; d) le risorse economiche che il legale è pronto ad investire per rappresentare la classe.

allorquando le azioni individuali dei componenti della classe possono dar luogo a pronunce contraddittorie, tali da imporre alla controparte l'adozione di condotte non omogenee nei riguardi di detti componenti¹⁷. Per tale categoria, le corti statunitensi circoscrivono l'ammissibilità della class action da un lato all'ipotesi in cui sia richiesto un *injunctive* ovvero un *declaratory relief*, con esclusione quindi di tutte quelle ipotesi in cui si richieda soltanto il risarcimento del danno. Altra ipotesi di litisconsorzio necessario per la quale le *Federal Rules* ammette l'azione in via rappresentativa ricorre allorché le autonome decisioni delle azioni individuali possano pregiudicare gli interessi dei restanti componenti della classe, impedendo agli stessi di tutelare individualmente i propri specifici diritti.

La seconda categoria presa in esame dalle *Federal Rules*, denominata "***injunctive class action***", ricorre qualora venga richiesto, in via principale, un *injunctive* ovvero un *declaratory relief* in seguito a comportamenti commissivi od omissivi della controparte della classe, posti in essere sulla scorta di argomentazioni che interessano tutti i componenti della stessa classe.

L'ultima categoria di azioni di classe promuovibili, denominata "***damages class action***", riguarda tutte quelle fattispecie per le quali la corte ritiene che le questioni di fatto o di diritto comuni alla classe sono predominanti rispetto alle questioni che coinvolgono solo i singoli membri e la stessa azione di classe venga reputata il metodo più idoneo ("*superior*") per la gestione del processo quanto alla possibilità di decidere in modo corretto ("*fair and efficient*") la controversia.

E', pertanto, evidente come la *Rule 23* abbia attribuito un ruolo primario alle corti al fine di filtrare la proposizione indiscriminata e pretestuosa di class actions, evitando così di abusare di uno strumento di sicuro valore nella strategia di tutela degli interessi collettivi. Nella pratica, tuttavia, proprio l'eccessivo potere discrezionale attribuito alle corti ha finito per limitare frequentemente l'operatività delle class actions, la cui ammissibilità spesso è stata condizionata non solo dal ricorso a quei criteri guida dettati dalla *Rule 23*, ma anche (e soprattutto) da condizionamenti politici (la c.d. ***policy of law***). Notoria è, infatti, la circostanza per cui gli antagonisti dei consumatori sono chiaramente avversi alle azioni di classe, al punto da porre in essere forti pressioni su politici e magistrati al fine di ridimensionare l'uso delle stesse¹⁸.

¹⁷ Sul tema di estremo interesse una pronuncia del 1966 sul caso *Van Gemert c/ Boeing Co.* (259 F. Supp. 125 (S.D.N.Y. 1966).

¹⁸ Come osservato da autorevole dottrina (C. PONCIBO', *La controriforma delle class actions*, in *Danno e resp.*, 2006, n. 2, 124 e ss.) nell'ultimo decennio, in corrispondenza con i due mandati del Presidente Bush (i repubblicani notoriamente sono contrari alle class actions), si è registrato un netto ridimensionamento delle possibilità di far ricorso alla tutela di classe, culminato con la promulgazione in data 18.02.2005 del "*Class Action Fairness Act*" del 03.02.2005. In particolare la disamina della Sezione 2, intitolata "*Findings and Purposes*", consente di estrapolare una visione decisamente travisata dell'istituto da cui emerge come lo stesso avrebbe dato luogo a gravissimi abusi, al punto da minare lo stesso sistema